Domanda di rottamazione cartelle e pignoramento del conto corrente bancario

di Francesco Costa

Pubblicato il 2 Settembre 2023

Analizziamo quali sono gli **effetti della rottamazione quater** in caso di **pignoramento del conto corrente** bancario da parte di ADER: non possono essere proseguite procedure esecutive e dopo il pagamento della prima o unica rata le procedure esecutive si devono ritenere estinte.

In questi giorni di fine agosto - primi di settembre Agenzia delle Entrate Riscossione sta notificando ai contribuenti gli esiti delle domande di rottamazione quater; l'occasione è utile per ricordare che nel caso di avvenuta presentazione della domanda di rottamazione quater, ai sensi dell'art. 1 comma 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022, **non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate da parte di Agenzia Riscossione**, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Eseguito il pagamento, delle somme o della prima rata, ex art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022 si verifica

> *"l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo".*

Il caso del conto corrente pignorato: effetti della rottamazione

Con riferimento **alla procedura di pignoramento presso terzi** dell'art. 72-bis del DPR 602/1973, che vede quale terzo pignorato un istituto di credito, capita spesso che l'istituto di credito, anche a fronte

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

della comunicazione dell'Agente della riscossione che informa dell'avvenuta presentazione della domanda di adesione agevolata e quindi della "*non prosecuzione*" della procedura esecutiva ai sensi di legge, mantenga il blocco integrale dell'operatività del conto corrente oggetto di pignoramento, causando grave pregiudizio al contribuente che spesso, a maggior ragione se si tratta di impresa con unico conto corrente, non riesce a svolgere le normali attività quotidiane.

In base alla dottrina che si è espressa sul punto a fronte della "*non prosecuzione*" della procedura di pignoramento e della conseguente sospensione dell'efficacia della procedura esecutiva, dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, le somme oggetto di pignoramento presso terzi dovrebbero tornare nella disponibilità del debitore.

In caso contrario, sarebbe evidente che l'utilità della previsione di legge risulterebbe indebolita, atteso che il debitore non potrebbe disporre dei suoi beni fino al perfezionamento della procedura di rottamazione, e ciò in contrasto con la ratio legis della norma.

La giurisprudenza

Diversamente la giurisprudenza (cfr. **Tribunale di Lecco 13 febbraio 2017**) seppur con riguardo alla uscita della procedura di definizione agevolata regolata dall'art. 6 del DL 193/2016, ha affermato che la sospensione delle procedure esecutive, a seguito della domanda di rottamazione, non determina, nel caso del pignoramento presso terzi, l'improcedibilità dell'esecuzione e lo svincolo del credito pignorato.

Secondo il Tribunale di Lecco, la mera presenza della richiesta di definizione agevolata, non farebbe venir meno l'obbligo per il terzo pignorato di trattenere le somme in questione.

Il **Tribunale di Bari**, più recentemente, con la **sentenza del 14 aprile 2023**, in un caso di pignoramento di somme dovute a titolo di stipendi, sembra distinguere ciò che è maturato prima della domanda di definizione agevolata da ciò che è maturato dopo, affermando che, a far data dalla intervenuta formalizzazione dell'adesione alla rottamazione, la procedura esecutiva deve ritenersi sospesa di diritto, con conseguente venir meno dell'obbligo del terzo di non disporre delle somme maturate.

Se il mantenimento del vincolo sulla sola somma oggetto di pignoramento sino al perfezionamento della procedura di rottamazione, potrebbe essere giustificato dal fatto che in mancanza di tale perfezionamento, l'Agenzia della riscossione potrebbe riprendere la procedura esecutiva senza emettere

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

un nuovo atto, non sembra in ogni caso giustificabile il blocco integrale dell'operatività del conto corrente, prassi che purtroppo si registra tra diversi istituti di credito.

Gli obblighi del terzo pignorato

A tal proposito, si ricorda che l'art. 546 codice procedura civile **impone al terzo gli obblighi di custodia relativamente alle somme dovute dal debitore** e nei limiti dell'importo del credito intimato aumentato della metà.

Pertanto, in presenza di fondi che coprano tale importo, l'istituto di credito, ricevuto il pignoramento presso terzi dall'agente della riscossione e la comunicazione di avvenuta sospensione della procedura a seguito della presentazione della domanda di definizione, dovrebbe in ogni caso limitare il vincolo a detto importo, non potendo certamente bloccare l'intera operatività del conto corrente.

Sotto questo punto di vista, è indispensabile che il debitore si faccia comunque parte attiva comunicando tempestivamente alla banca l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e sollecitando l'agente della riscossione a comunicare all'istituto di credito la sospensione della procedura esecutiva.

A fronte del perfezionamento della rottamazione con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, la procedura esecutiva deve ritenersi in ogni caso estinta con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, così, nella piena disponibilità del debitore esecutato.

NdR: potrebbe interessarti anche...Pignoramento presso terzi: applicazione della ritenuta

A cura di Francesco Costa

Sabato 2 Settembre 2023

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.

SCOPRI DI PIU' >

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D